



Tribunale per i Minorenni di Sassari

Presidenza

Disposizioni Attuative del Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 contenente ulteriori misure per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19

Il Presidente

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4.3.2020 contenente misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19;

Viste le circolari del Ministero della Giustizia in data 27.2.2020 n.41066 e in data 3.3.2020 n.45009 e le altre precedenti sulla stessa materia;

Visto l'art. 1 del D.L. 8 marzo 2020 n. 11;

Visto l'articolo 83 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18;

Visto l'articolo 36 del D.L. n. 23 dell'otto aprile 2020;

Richiamati i precedenti provvedimenti presidenziali in data 6 marzo 2020 (*Misure per il contenimento del contagio da coronavirus*); in data 10 marzo 2020 (*Disposizioni attuative del D.L. 8 marzo 2020 n. 11 e misure per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid 19*) ed in data 19 marzo 2020 (*Disposizioni Attuative del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 e misure per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19*) con relativa integrazione del 20 marzo 2020;

Ritenuto che occorre adeguare le disposizioni attuative per il contrasto all'emergenza epidemiologica, tenendo conto che l'articolo 36 da ultimo citato ha ulteriormente prorogato la sospensione delle udienze sino all'undici maggio 2020;

DISPONE

Norme generali di comportamento:

- Chiunque acceda all'edificio dovrà essere munito degli appositi dispositivi individuali di protezione;
- Giudici, avvocati, personale amministrativo e utenti dovranno comunque rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro dalle altre persone presenti all'interno dell'Ufficio;
- Si raccomanda a tutto il personale di arieggiare adeguatamente i locali, di evitare di stringere la mano agli utenti, di lavarsi spesso le mani, e di far uso di soluzioni o gel disinfettanti.

Modalità e orari di accesso alle Cancellerie

Tenuto conto del protrarsi dell'emergenza epidemiologica, le Cancellerie saranno chiuse all'accesso del pubblico fino a nuova disposizione.

Il contatto con l'ufficio sarà possibile via e-mail, o, in subordine, per via telefonica, ai seguenti indirizzi e utenze:

Centralino: 079 2637200 dal lunedì al sabato, dalle 8,30 alle 14,00

Segreteria amministrativa e affari generali:

Posta elettronica ordinaria: tribmin.sassari@giustizia.it

Posta elettronica certificata (Pec): dirigente.tribmin.sassari@giustiziacert.it;

Tel 079 2637207/225

Settore civile:

Pec: civile.tribmin.sassari@giustiziacert.it

Tel: 079 2637208

Settore penale:

Pec: penale.tribmin.sassari@giustiziacert.it

Tel 079 2637211

L'accesso agli uffici sarà consentito, previo appuntamento via mail o telefono, solo in caso di comprovata urgenza e sempre che la presenza fisica dell'utente risulti effettivamente indispensabile

Procedimenti civili

Le udienze dei procedimenti civili non rientranti tra le eccezioni previste dal terzo comma lettera a) dell'articolo 83 del citato D.L. 18/2020 rinviate ex lege a data successiva all'11 maggio 2020, ove non sia possibile dare avviso preventivo alle parti e



agli altri soggetti interessati, saranno rinviate dal giudice delegato, con provvedimento assunto a verbale, "a data successiva all'11 maggio 2020", con la precisazione che l'udienza di rinvio sarà indicata successivamente, non ritenendosi opportuno – per la fluidità dell'emergenza epidemiologica in atto- fissare fin d'ora una data precisa.

Ove risulti possibile, il giudice delegato formalizzerà il rinvio, negli stessi termini di cui sopra, con provvedimento reso anticipatamente fuori udienza, che sarà comunicato telematicamente alle parti costituite e ai difensori, ai Servizi territoriali; alle Comunità, e agli altri soggetti istituzionali, e per mezzo della polizia giudiziaria (Polizia Locale o Carabinieri), attesa l'urgenza, alle parti non costituite e agli eventuali altri soggetti processuali.

Ove le udienze debbano invece essere tenute, perché rientranti fra le eccezioni di legge i giudici sono invitati, innanzi tutto, a valutare caso per caso, previa consultazione delle parti processuali e salvo la successiva stipula di protocolli con l'avvocatura (peraltro in corso di definizione), la possibilità di svolgimento delle udienze civili secondo le modalità alternative previste alle lettere f) ed h) del 7° comma del citato articolo 83;

in diversa, ipotesi, rimangono ferme, per il loro svolgimento, le prescrizioni di cui al provvedimento presidenziale del 6 marzo 2009 che di seguito si riportano:

- *Le parti processuali, i difensori, i testimoni, i consulenti, ecc. provenienti dalle zone c.d. focolaio, di cui all'elenco predisposto e aggiornato dal Ministero della Salute, sono dispensati, ed anzi invitati a non comparire. La loro mancata comparizione sarà ritenuta legittimo impedimento per motivi di salute con conseguente rinvio dell'udienza;*

- *Si invitano gli avvocati e gli utenti chiamati a comparire alle udienze a non arrivare né in ritardo né con troppo anticipo, in modo da evitare lunghe soste nei locali del Tribunale con conseguenti assembramenti;*

- *Si invitano i giudici a far entrare nel proprio ufficio solo un numero di persone che consenta alle stesse di mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro. Qualora per il numero di persone presenti ciò non sia possibile, dovrà essere utilizzata per l'udienza una delle aule penali libere, al fine di garantire sempre tale distanza di sicurezza. Se nessuna delle due aule fosse libera, i giudici sono autorizzati a rinviare l'udienza spiegandone il motivo agli interessati.*

- *Si autorizzano, ed anzi si invitano, i difensori a depositare eventuali memorie scritte tramite pec al fine di ridurre l'affluenza in ufficio, fatta salva la necessità di depositare l'originale cessata l'emergenza, quanto agli atti introduttivi del giudizio (ricorso e memorie di costituzione).*

Richiesta copie di atti

- Per tutta la durata dell'emergenza, le richieste di copie di verbali, relazioni, provvedimenti e atti depositati nei fascicoli iscritti a ruolo potranno pervenire anche tramite posta elettronica certificata e la Cancelleria, ove questo sia possibile, anche in considerazione della mole degli atti richiesti, provvederà all'invio degli stessi con le medesime modalità, previo assolvimento del pagamento dei diritti di copia (salvo l'esenzione derivante dall'ammissione della parte al beneficio a spese dello Stato, documentata con copia della delibera d'ammissione, se già non in possesso dell'Ufficio).

- Qualora la copia degli atti richiesti fosse di mole eccessiva, incompatibile con la trasmissione telematica, l'interessato potrà, a tale scopo, accedere agli uffici secondo le modalità in precedenza indicate.

Termini assegnati dai giudici

I termini per il deposito di memorie o produzione di documenti assegnati alle parti dai giudici delegati, dovendo ritenersi termini procedurali, sono sospesi sino all'undici maggio 2020, salvo le eccezioni previste dalla lettera a) 3° comma del citato articolo 83

Procedimenti penali

a) Udienze GIP

Non sono fissate in calendario udienza gip nel periodo compreso tra il 15 aprile e l'11 maggio 2020;

b) Udienza GUP

L'udienza GUP del 22 aprile 2020 (dr.ssa Pinna) è rinviata d'ufficio al 18.11. 2020

L'udienza GUP del 6 maggio 2020 (dr. Vecchione) è rinviata d'ufficio al 2 dicembre 2020

c) Udienze dibattimentali

All'udienza dibattimentale del 16 aprile 2020, pur presente in calendario, non erano stati fissati procedimenti sicché la stessa non si terrà, senza necessità di disporre rinvii;

L'udienza dibattimentale del 23 aprile 2020 è rinviata d'ufficio al 22 ottobre 2020, stessi orari ed incumbenti;

L'udienza dibattimentale del 7 maggio 2020 è rinviata d'ufficio al 15 ottobre 2020, stessi orari ed incumbenti;

Trattandosi di mera fissazione dell'udienza conseguente al rinvio *ex lege* a data successiva all'undici maggio 2020, l'ufficio non procederà ad alcuna notifica alle parti

processuali, ma solo alla comunicazione del presente provvedimento agli ordini forensi del distretto.

I soggetti legittimati a chiedere espressamente che si proceda alla celebrazione dell'udienza a norma del terzo comma, lettere b e c dell'articolo 83 del citato Decreto Legge n. 18/2020, dovranno presentare, anche telematicamente, alla competente cancelleria, apposita istanza, con la prova dell'avvenuta comunicazione al Pubblico Ministero, almeno due giorni prima dell'udienza, non oltre le ore 13.00,

Ove l'udienza debba essere tenuta, perché rientrando fra le eccezioni di legge, rimangono ferme le prescrizioni di cui al provvedimento 6 marzo 2020 che di seguito si riportano:

- Nell'aula dell'udienza dovranno entrare solo le persone (avvocati e utenti) interessate al procedimento in corso e dovranno rispettare all'interno dell'aula tra di loro la prevista distanza di sicurezza di almeno un metro.

Salva la successiva stipulazione di protocolli con l'Avvocatura, in corso di definizione, inoltre, si valuterà caso per caso con le parti processuali la possibilità di assicurare la partecipazione all'udienza delle persone detenute o sottoposte a misure cautelari detentive, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto, secondo quanto previsto dal 12° comma del citato articolo 83.

Il presente provvedimento sostituisce, salve le parti richiamate espressamente, i precedenti provvedimenti della Presidenza di quest' ufficio, in data 6, 10 e 19 marzo 2020.

DISPONE

che il presente provvedimento sia comunicato ai magistrati e al personale amministrativo, e affisso nei punti di maggior visibilità.

DISPONE

che il presente provvedimento sia trasmesso al Presidente della Corte d'Appello di Cagliari, al Procuratore della Repubblica in sede, e ai Consigli degli Ordini degli Avvocati di Sassari, Nuoro, Tempio Pausania, Cagliari, Oristano, Lanusei.

Sassari, 15 aprile 2020

Per il Presidente

Il Vicario

Guido Vecchione

